



COMUNE DI VITERBO

SETTORE 1 - SICUREZZA INTEGRATA E CORPO DI POLIZIA LOCALE - MOBILITA' URBANA -
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
SEGRETERIA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 38 del 11-07-2024

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL DECORO E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO NEL CENTRO STORICO □ ORDINANZA EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 18/08/2000, N. 267

LA SINDACA

CONSIDERATO

Che l'articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che dispone che *“(…). Le medesime ordinanze [contingibili e urgenti] sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (…)”*;

Che è stato constatato nel Centro Storico cittadino il verificarsi di comportamenti in contrasto con il decoro e la vivibilità urbana, che si concretizzano nell'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani attraverso condotte quali sedersi, sdraiarsi o mangiare e bere occupando spazi con alimenti, bevande o altri materiali, realizzando così vere e proprie situazioni di “bivacco”;

Che durante il periodo estivo, il susseguirsi di festività e la programmazione di molteplici eventi che avranno luogo nel centro storico della città, presumibilmente comporteranno un acutizzarsi degli episodi sopra descritti, determinando fenomeni in grado di incidere in modo rilevante sulla vivibilità della città, anche in ragione dell'incremento dei flussi turistici e del conseguente aumento di presenza di persone nei luoghi sopra indicati;

Che spesso il suddetto fenomeno è accompagnato da schiamazzi che creano disturbo alla tranquillità ed al riposo dei cittadini;

Che tali condotte, di fatto, costituiscono un impedimento alla libera accessibilità e fruibilità di spazi pubblici e privati (quali arredi urbani, gradini di accesso alle abitazioni, soglie e quant'altro) da

parte di tutti, con conseguente chiaro pregiudizio della libera fruibilità dei suddetti spazi da parte della collettività;

Che tali fenomeni avvengono prevalentemente in aree caratterizzate da forte concentrazione abitativa, presenza di attività commerciali e professionali, oltre che - in alcuni casi - in luoghi di interesse storico, architettonico e turistico, tanto da costituire un danno al decoro urbano e fornire una percezione di incuria della città, con conseguenti danni per la coesione sociale e l'economia cittadina;

Che tali aree possono essere così individuate:

1. Viale Trento e vie limitrofe;
2. Sacratio (Via Cesare Dobici, Piazza dei Caduti, Via Emilio Bianchi) e l'intero quartiere di San Faustino, inteso come area compresa tra Piazza Martiri d'Ungheria, Piazza della Rocca, Via Marconi, Via del Pilastro;
3. Via dell'Orologio Vecchio e vie limitrofe;
4. Bagnaia, Piazza Don Egisto Fatiganti, Valle Pierina e scalette di accesso a Piazza XX Settembre;
5. l'intero quartiere medioevale di San Pellegrino, inteso come "area fucsia" ai sensi del Piano del Commercio, area compresa/delimitata da Via del Cimitero dall'incrocio con Piazza della Morte, Via di Valle Cupa, Ponte del Paradosso, Via delle Caprarecce, Via San Tommaso, , Via Cardinal la Fontaine, Via del Ganfione, Via Sant'Antonio, Via San Clemente, Piazza San Lorenzo, Via San Lorenzo, Piazza della Morte .

Che, oltre a ciò, tali condotte tendono a produrre danni all'ambiente attraverso un maggiore abbandono di rifiuti e un maggiore imbrattamento di suolo, monumenti ed edifici pubblici, con relativi costi a carico della collettività;

Che le condotte di cui sopra, tenute in particolare durante le ore notturne, danno luogo inoltre a frequenti fenomeni di schiamazzi, con conseguente disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti;

Che i fenomeni sopra descritti hanno determinato plurimi interventi delle Forze dell'Ordine volti a ripristinare condizioni minime di vivibilità urbana, di riposo e di tranquillità dei residenti;

Che al fine di ridurre le condotte di cui sopra entro margini che consentano di evitare il degrado e l'incuria, si rende necessario l'utilizzo degli strumenti straordinari previsti dall'art. 50 co. 5 del T.U.E.L.;

VISTO

L'articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che dispone che "(...). *Le medesime ordinanze [contingibili e urgenti] sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,*

dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (...)”;

RICHIAMATO

il Protocollo d'intesa tra Prefettura di Viterbo e il Comune di Viterbo denominato “Progetto Controllo di Vicinato” il quale, nell'ambito di un modello organizzativo di supporto alle Forze dell'Ordine, mirato ad incrementare le condizioni di sicurezza di alcune aree del territorio, individua le zone sopra descritte come zone sensibili della Città.

RICHIAMATA

l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 15 luglio 2022, recante “Adozione di misure a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica”;

l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 18 Aprile 2023 recante “Disposizioni in materia di decoro e contrasto al degrado urbano del Centro Storico”

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, a partire dal giorno 12 luglio 2024 fino al giorno 30 settembre 2024, nelle seguenti aree:

- Viale Trento e vie limitrofe;
- Zona Sacratio (Via Cesare Dobici, Piazza dei Caduti, Via Emilio Bianchi) e intero quartiere di San Faustino, inteso come area compresa tra Piazza Martiri d'Ungheria, Piazza della Rocca, Via Marconi, Via del Pilastro;
- Via dell'Orologio Vecchio e vie limitrofe;
- in frazione Bagnaia: Piazza Don Egisto Fatiganti, Valle Pierina e scalette di accesso a Piazza XX Settembre;
- l'intero quartiere medioevale di San Pellegrino, inteso come “area fucsia” ai sensi del Piano del Commercio, area compresa/delimitata da Via del Cimitero dall'incrocio con Piazza della Morte, Via di Valle Cupa, Ponte del Paradosso, Via delle Caprarecce, Via San Tommaso, , Via Cardinal la Fontaine, Via del Ganfione, Via Sant'Antonio, Via San Clemente, Piazza San Lorenzo, Via San Lorenzo, Piazza della Morte ;

Sono vietati i seguenti comportamenti:

1. È vietato sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o ad uso pubblico, sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto, sugli arredi urbani.

Il divieto non si applica a coloro che usufruiscono delle panchine pubbliche in modo consono e rispondente al senso civico, senza dar luogo a situazioni di disturbo e a condizione che detti arredi non vengano imbrattati o ingombrati con alimenti, contenitori, sacchi, carte e quant'altro;

2. E' vietato mangiare e bere occupando con alimenti, contenitori, sacchi, carte o altri oggetti il suolo pubblico o ad uso pubblico, le soglie, le pavimentazioni, i muretti, gli arredi urbani, i gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti e dei luoghi di culto;

L'inosservanza dei divieti di cui ai punti precedenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 100,00 a € 600,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 200,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. E' altresì stabilita l'eventuale sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981. Resta impregiudicata l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni e provvedimenti previste da norme statali, regionali o comunali.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico;
- che la presente ordinanza sia trasmessa al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia per il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- che la presente ordinanza, anche al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, sia preventivamente comunicata al Prefetto di Viterbo.

RENDE NOTO CHE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Municipale Viterbo, Largo Monte Cervino 1, tel. 0761 228383;

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 è il Dirigente del settore 1 Sicurezza integrata e Corpo di Polizia Locale – Mobilità urbana – Amministrazione digitale, Dott. Mauro Vinciotti.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, oltre agli altri rimedi previsti per legge.

Viterbo, 11-07-2024

L'ESTENSORE
DOTT. MAURO VINCIOTTI

LA SINDACA
DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005